

# **Comune di Urbino**

## **Provincia di Pesaro e Urbino**

### **SCHEMA DISCIPLINARE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOSTRE MERCATO NELL’ANNO 2014 (CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE FINO AL 31.01.2015) CON RIFERIMENTO ALLE INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISMO**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 24.01.2014 e della Determinazione del SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISMO n. 25 del 03.02.2014

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente contratto disciplina i rapporti, tra il Comune e l’affidatario del servizio relativo alle attività di organizzazione e gestione di mostre mercato nell’anno 2014 (con possibilità di estensione fino al 31.01.2015) con riferimento alle iniziative di competenza del Settore Affari Interni, Cultura e Turismo; le mostre mercato da realizzare sono le seguenti:

- a) MOSTRA MERCATO PASQUALE (19, 20 e 21 APRILE 2014) da realizzarsi nelle zone di cui all’allegato 1a) dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- b) MOSTRA MERCATO STRADUCALE (28, 29 GIUGNO 2014), da realizzarsi nelle zone evidenziate nell’allegato 1b) dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- c) MOSTRA MERCATO VOGLIE D’AUTUNNO (1° EVENTO) (27, 28 SETTEMBRE 2014) da realizzarsi nelle zone evidenziate nell’allegato 1c) dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- d) MOSTRA MERCATO VOGLIE D’AUTUNNO (2° EVENTO) (4, 5 OTTOBRE 2014) da realizzarsi nelle zone evidenziate nell’allegato 1d) dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

I luoghi nei quali è possibile effettuare le mostre mercato, con le modalità indicate nel disciplinare, risultano dalle planimetrie approvate con Determinazione del SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISMO n. del . Agli spazi individuati dalle planimetrie di cui sopra potranno aggiungersene altri, in relazione a ciascuna mostra mercato, previa decisione del Comune di Urbino da comunicarsi al soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima dell’inizio; tale termine potrà essere ridotto in accordo con il soggetto organizzatore medesimo.

Al soggetto organizzatore che verrà individuato potrà essere affidato il compito di organizzare ulteriori mostre mercato, fino al 31.01.2015, previa decisione del Comune di Urbino da comunicarsi almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’ulteriore mostra mercato; tale termine potrà essere ridotto in accordo con il soggetto organizzatore medesimo.

Si precisa che le date di cui sopra potrebbero subire modificazioni per cause attualmente non prevedibili al fine di consentire lo svolgimento delle mostre mercato in concomitanza con lo svolgimento delle relative manifestazioni (Straducale, Voglie d’Autunno etc.); le eventuali variazioni delle date saranno comunicate al soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima della data fissata dal presente bando, tale termine potrà essere ridotto in accordo con il soggetto organizzatore medesimo.

Per organizzazione e gestione di mostre mercato si intende: il reperimento degli operatori che parteciperanno alle mostre mercato, la presentazione al Comune dell’elenco dei partecipanti, al quale dovranno seguire, da parte degli interessati, (ad esempio) le richieste di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche temporaneo per i commercianti, le richieste di occupazione di suolo pubblico per gli hobbysti e le comunicazioni previste dalla normativa vigente per i produttori agricoli, secondo gli stampati messi a disposizione dell’Amministrazione, la collocazione dei banchi nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Amministrazione ed il corretto svolgimento delle mostre mercato. Il soggetto affidatario

curerà la raccolta di tutte le richieste di cui sopra dei singoli partecipanti per presentarle in tempo utile e cumulativamente al soggetto competente.

Si precisa:

1) che nella mostra mercato Voglie D'Autunno gli spazi di Piazza S. Francesco debbono essere riservati a soggetti operanti nel settore agroalimentare.

2) che i partecipanti dovranno utilizzare attrezzature (quali gazebo etc.) uniformi: tali attrezzature dovranno essere della medesima tipologia e colorazione (che verrà decisa dall'amministrazione comunale in accordo con il soggetto organizzatore) per garantire l'adeguato decoro del Centro Storico di Urbino dichiarato PATRIMONIO DELL'UMANITA';

3) che dovranno essere previsti nelle mostre mercato di cui trattasi anche posteggi delle dimensioni di m. 2 x m. 2., nel limite massimo di n. 12 posteggi.

#### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione fino al 31.01.2015.

#### ART. 3 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio deve aver cura di rispettare e far rispettare i seguenti obblighi e le seguenti prescrizioni:

– per organizzazione e gestione di mostre mercato si intende: il reperimento degli operatori che parteciperanno alle mostre mercato, la presentazione al Comune dell'elenco dei partecipanti, la presentazione al competente SUAP, per ciascuna mostra mercato, da parte del soggetto organizzatore, di tutta la documentazione necessaria (ad es. SCIA etc). (si precisa che gli hobbisti dovranno essere muniti del tesserino previsto dalle disposizioni della Regione Marche che dovrà essere debitamente vidimato), la collocazione dei banchi nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione ed il corretto svolgimento delle mostre mercato. Il soggetto affidatario curerà, ove necessario, la raccolta di tutta la documentazione necessaria che deve essere messa a disposizione/presentata dai singoli partecipanti.

– deve organizzare le mostre mercato occupando solo ed esclusivamente le aree indicate dall'Amministrazione, rispettando indicazioni, prescrizioni, modalità, periodo, giorni ed orari di svolgimento;

– i banchi dovranno essere posizionati rispettando le attività esistenti, la segnaletica, l'alberatura e l'arredo esistente, considerando che parte dell'arredo potrebbe essere posizionato dall'Amministrazione Comunale durante il periodo di effettuazione del mercatino;

– i banchi devono limitare la loro altezza in modo da non coprire la segnaletica stradale;

– i banchi devono essere posizionati in modo da non recare disturbo alle attività commerciali (in particolare non dovranno essere posizionati nelle vicinanze dei negozi esistenti banchi che trattino le medesime categorie merceologiche);

– gli operatori che parteciperanno alle mostre mercato devono munirsi di permesso per accedere in ZTL;

– gli operatori che parteciperanno dovranno dichiarare che il loro impianto elettrico è conforme alle normative vigenti;

– i banchi devono essere posizionati in modo da garantire un'ampia corsia per il transito di mezzi di soccorso, organi di polizia e vigili del fuoco, come da disposizioni del Codice della Strada;

– le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi devono avvenire senza arrecare intralcio né disturbo alla quiete pubblica;

– l'allestimento dei posteggi può essere effettuato a partire dalle ore 8.15 alle 9.00 e deve essere rimosso dalle ore 20.00 alle 20.45;

– gli operatori devono provvedere a spostare gli automezzi, al di fuori della ZTL, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni di montaggio del banco, in quanto

l'occupazione è consentita solo con le attrezzature strettamente necessarie, con esclusione degli automezzi non adibiti alla vendita dei prodotti;

– le attrezzature di vendita al termine di ogni serata dovranno essere rimosse; è consentito, qualora vi sia una necessità in tal senso, che non venga effettuato lo smontaggio delle attrezzature di vendita al termine di ogni serata di mercatino qualora i giorni di mercato siano consecutivi;

– gli operatori devono aver cura di raccogliere i rifiuti in sacchetti chiusi o in appositi contenitori provvedendo a depositarli negli appositi cassonetti;

– non è consentito l'uso di impianti di amplificazione;

– l'affidatario del servizio aver cura di riparare tutti gli eventuali danni derivanti dall'attività che siano configurabili come fatti illeciti. Sono a suo carico le responsabilità, per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato a terzi o all'amministrazione o contestato da terzi o dall'amministrazione concedente per effetto dell'affidamento del servizio anche con riguardo all'attività svolta dai singoli operatori delle mostre mercato.

- L'operatore economico selezionato dovrà inviare all'Amministrazione comunale una relazione dettagliata delle singole mostre mercato che realizzerà, almeno 10 giorni prima della data di inizio di ciascuna mostra mercato indicando i partecipanti, le tipologie merceologiche trattate da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione della mostra mercato (disposizione dei posteggi e relativo dimensionamento), al fine di concordare con l'Amministrazione eventuali modifiche.

- Il soggetto incaricato dell'organizzazione e della gestione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste.

- Il soggetto incaricato è tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato in data 04.06.2013 sulla G.U. n. 129 (codice generale) ed il codice di comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013 disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link: [http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazi one trasparente/ marche/ urbino/010 dis\\_gen/020 att\\_gen/](http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi one trasparente/ marche/ urbino/010 dis_gen/020 att_gen/)

- Il presente contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui al precedente comma.

#### ART. 4 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

Il diritto richiesto a ciascun operatore partecipante a ciascuna mostra mercato è pari ad €/mq \_\_\_\_\_ al giorno IVA esclusa.

#### ART. 5 - RESPONSABILITA' NASCENTE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto incaricato dell'organizzazione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e/o dagli operatori partecipanti alle mostre mercato.

#### ART. 6 - INADEMPIMENTO DEL GESTORE - SANZIONI

Nel caso di inadempimenti o violazioni accertate del presente disciplinare, il Comune può disporre l'incameramento di tutta, o di parte, della polizza fidejussoria costituita a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

Da tale garanzia fidejussoria il Comune decurta le seguenti somme:

→ somme necessarie per il rimborso dei danni causati al patrimonio pubblico;

→ penali per la mancata o irregolare effettuazione del mercatino per qualunque causa esclusa solo la forza maggiore nella misura di € 200,00 ogni giornata;  
→ penali pari ad € 50,00 per ciascuna richiesta di dritti di partecipazione al mercatino superiori alla misura massima consentita.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore deve provvedere a riportare la cauzione al valore di € 4.000,00, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di incameramento, pena decadenza del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico che cessa di effettuare il servizio non ha diritto ad alcun indennizzo.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il gestore è tenuto a dare immediatamente comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

#### ART. 8 - SORVEGLIANZA

La Polizia Municipale potrà effettuare controlli periodici:

- a) per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
- b) per vigilare sullo svolgimento del servizio e sul suo buon andamento in relazione anche alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica.

#### ART. 9 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene risolto nei seguenti casi:

- a seguito di quattro segnalazioni, da parte della Polizia Municipale o di altri organi di vigilanza, relative al mancato rispetto dello stesso obbligo previsto dall'art. 3 del contratto;
- in caso di sospensione del servizio per più di 3 giorni di mercato;
- il contratto è inoltre risolto qualora vengano meno i presupposti che sono alla base dell'affidamento del servizio.

#### ART. 10 - REGISTRAZIONE

Del presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

#### ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di affidamento del servizio sono a carico dell'operatore affidatario.

-----  
L'AFFIDATARIO

*Il Dirigente del Settore  
Affari Interni, Cultura e Turismo  
Avv. Angelo Brincivalli*

-----  
CLAUSOLE VESSATORIE:

- Art. 3 (Obblighi relativi alla gestione del servizio)
- Art. 4 (Obblighi derivanti dall'offerta di partecipazione all'indagine di mercato)
- Art. 5 (Responsabilità nascente dalla gestione del servizio)
- Art. 6 (Inadempimento del gestore - Sanzioni)
- Art. 7 (Obblighi di comunicazione)
- Art. 9 (Casi di risoluzione del contratto)
- Art. 11 (Spese contrattuali)

L'AFFIDATARIO